



Comune di Ceriana

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

Disciplina della polizia urbana

La polizia urbana è disciplinata dal presente regolamento e dalle norme speciali ad essa attinenti secondo il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l'attività e il comportamento dei cittadini.

Le norme del regolamento della polizia urbana per gli spazi e i luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

Art. 2.

Vigilanza per l'applicazione delle norme di pulizia urbana

Al servizio di polizia urbana sovrintende il sindaco ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Locale e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 C.P.P., nell'ambito delle rispettive mansioni.

Gli appartenenti alla Polizia Locale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'autorità giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.

Art. 3

Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento

Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:

- a) personalmente al titolare;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivante dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
- d) cosa riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessario nel pubblico interesse, sospendendo e revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi;

e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso.

Le domande di concessione o di autorizzazione di cui gli articoli del presente regolamento, dovranno essere redatte in competente bollo.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80,00 ad euro 500,00.

CAPO II

DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 4

Inquinamento atmosferico delle acque

La vigilanza sull'inquinamento atmosferico e delle acque è disciplinata oltre che dal vigente T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 (artt. 202, 216, 218, 227) dalle particolari norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 5

Occupazione di suolo pubblico

Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinato dall'apposito regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 6

Modalità per il carico e lo scarico delle merci

Le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alle necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessità e ove tali operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico occorre ottenere uno speciale permesso dell'Autorità comunale, la quale può subordinare la concessione alla osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico. In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

In caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 500,00.

Art. 7

Scarico di rottami e di detriti

È vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi designati dall'Amministrazione Comunale.

Qualsiasi trasporto attraverso le vie della città di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spandimento o polverio.

I depositi di materiale putrescibile devono distare almeno mt. 50 da centri abitati.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 500,00.

Art. 8

Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica

L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie e piante ornamentali od altro, può essere concessa davanti ai negozi soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi e durante le ore in cui questi sono aperti.

Nella concessione sarà precisato il periodo della occupazione stessa.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupate nella misura e con le modalità consentite dal Codice della Strada.

L'amministrazione comunale può negare la concessione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse.

I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 500,00.

Art. 9

Installazioni di tende solari

La collocazione di tende sulle facciate dei negozi e degli esercizi pubblici situati al piano terreno (a livello strada) è oggetto di specifica autorizzazione comunale.

Salvo quanto previsto dal regolamento edilizio comunale, per le tende solari dei piani terreni, la sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro limite estremo, dovrà in ogni caso non superare a metri 1 della larghezza massima del marciapiede ed avere una altezza dallo stesso non inferiore a metri 2,50.

Per quelle dei piani superiori, come pure per gli altri infissi, la sporgenza non dovrà oltrepassare metri 1 e comunque in tutti i casi solo in presenza di marciapiedi, non superando la larghezza dello stesso.

Per le tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezze e sporgenza saranno determinate, caso per caso, dal competente ufficio comunale.

Per le tende verticali da collocare nel vano dei portoni, delle arcate e nei portici, sarà caso per caso stabilito, dal competente ufficio comunale, se ed a quali condizioni possa essere accordato il relativo permesso. In tali ultimi luoghi come pure in ogni edificio che abbia interesse d'arte, è vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie.

Tutte le tende dovranno essere mobili e collocata in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni cosa destinata alla pubblica visibilità, semplicemente se d'interesse pubblico.

Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al disotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.

Salva l'applicazione di norme speciali, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 500,00 con l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 10

L'installazione di vetrine

L'installazione di vetrine e simili nel suolo pubblico è sempre subordinata all'autorizzazione dell'autorità comunale.

In caso di riparazione o di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, a tutte le loro spese, rischio e pericolo.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 500,00.

Art.11

Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi

Le occupazioni del suolo o spazio pubblico per esposizioni di merci o derrate, all'esterno dei negozi, sono disciplinate dal regolamento comunale in materia di occupazione del suolo pubblico.

Art.12

Commercio su aree pubbliche

Il commercio su aree pubbliche è disciplinato dal vigente normativa in materia, ed è consentito soltanto sulle aree stabilite con i limiti e le modalità per esso previsti.

Art.13

Mercanti di gente d'affari

I mercanti, negozianti, produttori o gente d'affari che si radunano periodicamente nel suolo pubblico per contrattazioni di mercato, non possono riunirsi in località dove arrechino ingombro alla circolazione; non possono invadere le carreggiate stradali riservate al traffico dei veicoli; devono lasciare liberi gli sbocchi delle strade, tutti i passaggi pedonali e gli accessi carrabili esistenti nel luogo e sono altresì tenuti a non intralciare il movimento pedonale.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alle sanzioni previste dal Codice della Strada.

Art. 14

Audizioni trattamenti e spettacoli su aree pubbliche

Ferme le prescrizioni della legge di P.S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per le feste, spettacoli, giochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso dell'autorità comunale, previo parere del Comando di Polizia Locale.

Ad installazione avvenuta e prima dell'utilizzo, la struttura dovrà essere sottoposta a collaudo tecnico ai fini statici e antincendio da parte dei componenti organi.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 500,00 con l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Art.15

Installazioni di chioschi ed edicole

La concessione per erigere sul luogo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzioni della visibilità agli incroci e curve e dovrà, al riguardo, essere sempre sentito il parere del Comando di Polizia Locale.

In ogni caso l'installazione potrà essere consentita solo nei limiti ed alle condizioni in materia previste dal Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alle sanzioni previste dal Codice della Strada.

Art.16

Divieto di giochi sul suolo pubblico

Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, sul suolo pubblico adibito a transito sia di veicoli che pedonali, è vietato giocare con oggetti o animale e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità e intralcio alla circolazione.

È assolutamente vietato, sul suolo pubblico l'uso di pattini e di trampoli.

È vietato lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 30,00 ad euro 500,00.

Art.17

Collocamento di condutture

Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre, ecc., sono concesse in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti comunali ed alle eventuali disposizioni deliberate dal Consiglio comunale che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi, dietro parere dell'ufficio tecnico comunale, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sulla occupazione di spazio nelle aree pubbliche.

Le mensole e i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservati efficienti ed in buono stato di manutenzione.

Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta dei competenti uffici comunali, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli uffici pubblici.

Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere a necessarie opere per mantenere un buono stato le installazioni eseguite.

Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò sia all'atto dell'impianto, che in seguito.

I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dall'ufficio tecnico comunale, al quale dovranno, quindi, notificare il luogo ed il giorno in cui si darà principio al lavoro.

Gli stessi dovranno, altresì, concordare con il Comando di Polizia Locale, i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori.

Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'amministrazione comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituita o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo e inconveniente, a spese dei proprietari. In caso di inadempienza di questi, l'amministrazione può provvedere direttamente alle spese degli stessi proprietari.

L'Amministrazione comunale si riserva di procedere, in ogni tempo alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni e impianti: a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro proprie spese.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 500,00 con l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

CAPO III

NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

Art.18

Disposizioni di carattere generale

1.Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso. A tal fine è proibito deporvi, o lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e frutta, materiale di demolizione e di rifiuto, ovvero di occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo.

2. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, in conformità con il regolamento sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, i rifiuti domestici devono essere depositati nei contenitori messi a disposizione dell'Amministrazione Comunale.

3. In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere introdotti nei sacchi depositandoli negli appositi contenitori; il vetro deve essere conferito nelle apposite campane dislocate in vari punti del territorio Comunale. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono predisposti.

4. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei luoghi destinati al conferimento dei rifiuti domestici. Essi possono essere conferiti nell'apposito centro di raccolta ingombranti.

5. I residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossici-nocivi, devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.

6. È vietato introdurre all'interno dei sacchi per la raccolta dei rifiuti domestici materie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi segue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

7. È vietato introdurre cartoni e altri imballaggi simili nei sacchi per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

8. Fatto salvo l'applicazione della normativa statale o regionale in materia, chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° e 7° è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di somma da euro 25,00 a euro 500,00.

Art.19

Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche

È proibito agli esercizi di caffè, bar, latterie, e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare, anche momentaneamente, o lasciar cadere o non vietare che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 30,00 ad euro 500,00 con l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Art.20

Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi

È proibito ai venditori su aree pubbliche, ai raccoglitori e incettatori di stracci, carta e simili, di gettare o abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 30,00 ad euro 500,00 con l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Art.21

Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale

I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura, dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti costantemente puliti. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie dei restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o di impedimento.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 30,00 ad euro 500,00 con l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Art.22

Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe

È proibito ai titolari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno, spargere o accumulare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze le immondizie e rifiuti provenienti dalle loro botteghe.

Ogni esercente provvede alla pulizia del tratto di marciapiede o di ogni altro spazio antistante il proprio esercizio. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 30,00 ad euro 500,00 con l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Art.23

Trasporto di materiale di facile dispersione

Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terre e detriti, ramaglie, sostanze in polvere, liquidi e semi-liquidi e simili, deve essere effettuato sui veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico.

Per sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.

Ai trasgressori, oltre la sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto per comodo delle case o botteghe poste lungo le pubbliche vie, vengono a cadere materiale di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci od oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 500,00 con l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Art.24

Sgombro della neve

I proprietari e i conduttori di case hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombro della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati non appena sia cessato di nevicare, di rompere e

coprire con materiale adatto antisdrucchiolevole il ghiaccio che si formi, evitando di gettare e spandervi sopra acqua che possa congelarsi.

È vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dai cortili. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità verificata ed accertata e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle piazze.

Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale ai proprietari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno.

1. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggregati, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.
2. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve dai tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ad adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. In tali casi urgenti, non si applica alla normativa sull'occupazione di suolo pubblico.
3. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.
4. È fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo dovuto ad accumulo di neve o ghiaccio o ad operazioni di sgombero della stessa da terrazzi, balconi, tetti, o altro luogo elevato con transennamenti opportunamente disposti.
5. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.
6. Il Sindaco con propria specifica ordinanza può disporre obblighi per i proprietari, amministratori e conduttori di immobili, relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi.
7. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 ad euro 500,00 con l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Art.25

Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche

È proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico la lavatura delle vetture, autovetture, carri e simili. Sono, altresì, vietate in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 30,00 ad euro 500,00 con l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Art.26

Divieto dell'esercizio di attività artigiana su are e pubbliche

È proibito lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini, e comunque esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza preventiva e specifica autorizzazione dell'autorità competente.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 30,00 ad euro 500,00 con l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Art.27

Pulizia delle vetrine

L'occupazione con scale o sgabelli del suolo pubblico antistante ai negozi per eseguire pulizia delle vetrine è consentita, senza speciale autorizzazione, dalla chiusura serale fino alle ore 9,30 del mattino.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 ad euro 500,00 con l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Art.28

Disposizioni riguardanti gli animali

È vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio. È vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o, comunque, di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate a fiere di animali.

È vietato lasciar vagare entro l'abitato qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla, come pure tenere nei luoghi pubblici od aperti al pubblico nelle terrazze, nei poggioli e cortili, gli animali di cui sopra con o senza gabbione. Eventuali deroghe potranno essere concesse, dai competenti uffici comunali, che ne stabiliscono i limiti e le condizioni, limitatamente alle frazioni e ai borghi prevalentemente rurali.

Il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del competente ufficio comunale, il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 30,00 ad euro 500,00 con l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi ove necessario.

Art.29

Divieto di getto di opuscoli e foglietti

È vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti.

Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate, per iscritto, dal competente ufficio comunale.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 500,00 con l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Art.30

Divieto di segatura e spaccatura della legna

Sul suolo pubblico è vietato segare e spaccare legna.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 30,00 ad euro 500,00 con l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

CAPO IV

DECORO DEI CENTRI ABITATI

Art.31

Manutenzione degli edifici

1. I proprietari dei caseggiati devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale. In modo particolare dovranno essere curate le inferiate dei gradini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi. Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione delle tinte dei rispettivi fabbricati ogni volta ne venga riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.

2. È fatto obbligo a chiunque proceda a verniciature di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni a passanti.

I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari di insegne.

Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.

3. È vietato apporre o disegnare su muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con carbone od altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.

4. Il proprietario dei fabbricati hanno, inoltre l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 1,2,4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 ad euro 500,00 con l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi ove necessario; chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 500,00 con l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Art.32

Collocamento di cartelli ed iscrizioni

1. Salve le norme del regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è subordinato all'autorizzazione comunale e potrà essere vietato a tutela delle strade e della circolazione stradale, della estetica cittadina, della bellezza panoramica e per rispetto all' arte ed alla storicità dei luoghi.
2. sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l'apposizione di iscrizioni ed insegne. Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte, o, comunque, in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato.
3. Nei luoghi e negli edifici predetti è vietata, altresì, l'affissione di manifesti di avvisi od, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità. Fatta salva l'applicabilità delle norme del Codice della Strada, chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a 500,00; per la violazione di cui ai commi 2 e 3 è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a 500,00 con l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

Art.33

Collocamento di targhe o lapidi commemorative

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento al riguardo.

A questo scopo dovranno sempre venir presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere rilasciato nel caso. L'amministrazione comunale nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00 con l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

Art.34

Ornamento esterno ai fabbricati

Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.), posti sulle finestre o balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitare la caduta.

Nell'innaffiare i vasi da fiore posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00 ad € 500,00 con l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

Art.35

Depositi in proprietà privata

Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità Comunale, nuoccia all'estetica ed al decoro della città.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00 ad € 500,00 con l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

Art.36

Lavatura ed esposizione di biancheria e panni

La lavatura della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dei locali e recinti privati.

È vietato sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi e poggioli prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico, che impediscono il transito.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00 ad € 500,00 con l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

Art.37

Spolveramento di panni e tappeti

È vietato scuotere e battere, dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, tappeti od altri oggetti simili.

Nei cortili ed ambiti interni lo sbattere e spolveramento sarà consentito dalle ore 8 sino alle ore 10 del mattino.

È rigorosamente vietato sbattere o spazzolare tappeti, panni ed altri oggetti sui pianerottoli e lungo le scale di abitazione.

Le operazioni che sono consentite dal presente articolo dovranno effettuare comunque in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico, né arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00 ad € 500,00

Art.38

Bestie macellate e trasporto carni

Salvo quanto è prescritto dalle leggi e dai regolamenti in materia igienico – sanitario e veterinaria, è vietato esporre fuori dalle botteghe bestie macellate, interiora ed parti di animale.

Il trasporto delle carni macellate deve essere eseguito a mezzo di carri o recipienti coperti, autorizzati dal competente Ufficio veterinario ed in modo da evitare alla vista del pubblico, oggetti attrezzi o vestiti macchiati di sangue.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00

Art.39

Pattumiere e recipienti con rifiuti

È vietato depositare e porre in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenuti rifiuti domestici o comunque immondizie od altri oggetti.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00 con l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 40

Disposizioni sul verde privato

1. in conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami in modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.
2. quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà privati confinanti con strade aperte al pubblico transito che , in conseguenza della strade stesse e della loro ridotta sanzione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo, di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericoli od intralcio alla circolazione devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.
3. è fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.
4. i proprietari privati di avere verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenere in condizioni decorose e tali da non creare pericolo igienico. La disposizione vale per il verde condominiale.
5. i terreni di pertinenza di abitazioni dovranno essere tenuti in condizioni accettabili, in modo da non essere ricettacolo di animali quali ratti e rettili, ed al fine di evitare immagini di degrado urbano. Dovranno essere in particolare evitati accumuli di rifiuti e ramaglie e dovrà essere un regolare sfalcio dell'erba che in ogni caso non potrà superare l'altezza di centimetri 20.
6. in caso di inottemperanza agli obblighi di cui ai commi 4 e 5 , nel verbale di accertamento della violazione e correlata sanzione pecuniaria verrà emesso l'invito a ripristino dei luoghi entro 10 giorni dalla data del contesto, ovvero notifica del verbale trascorso inutilmente tale termine, l'Ufficio interessato provvederà ad emettere formale ordinanza per il ripristino dei luoghi e delle condizioni igieniche ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale si procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati, al recupero delle somme anticipate ed alla comunicazione della notifica del reato di cui all'articolo 650 del Codice penale all'Autorità Giudiziaria competente.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1,2,3,4,5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di somma da € 30,00 a € 500,00, mentre la violazione di cui al comma 3 la sanzione prevista prevede una somma € 25,00 a € 500,00 con obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 41

Parchi e cimiteri comunali, aiuole e giardini pubblici

1. Nei parchi e cimiteri comunali, nelle aiuole e giardini pubblici è vietato:

- a) Introdursi o sostare con veicoli in genere, (fatta eccezione per i veicoli dei disabili, di servizio, di emergenza e autorizzati) compresi i velocipedi e carretti;
- b) Introdurre cavalli, cani di qualunque razza e taglia od altri animali, ad eccezione dei cani al servizio di disabili;
- c) Recare qualsiasi impedimento o deviazioni ai corsi dell'acqua e rigagnoli;
- d) Passare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose, sdraiarsi o sedersi sconvenientemente sulle panche o sedie;
- e) Guastare o lordare i sedili, danneggiare le siepi; salire sugli alberi, appendervi manifesti o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
- f) Collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi salvo specifica autorizzazione dell'autorità comunali.
- g) Dedicarsi al giuoco del pallone o ad altri giuochi che possono recare molestia pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dalla autorità;
- h) Svolge competizioni sportive nei pachi comunali, o giardini pubblici, salvo autocertificazioni;
- i) Gettare rifiuti fuori dagli appositi cestini,
- j) Fare uso, all'interno dei pachi comunali, aiuole o giardini pubblici, di impianti o giardini, salvo autorizzazione;

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. a), soggetto alla sanzione amministrativa dal pagamento di una somma da € 35,00 ad € 500,00; la violazione di cui alla let. b),d),g),i),j) comporta una sanzione pecuniaria da € 30,00 ad € 500,00; la violazione di cui alle lett. c), e), f),h) comporta una sanzione pecuniaria da € 50,00 ad €500,00;

3. È consentito ai bambini, l'uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelline laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedali o elettriche, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose.

Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie, piazze ed altre aree pubbliche del comune.

Art. 42

Vasche e fontane

È proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. È vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto, né attingerla con tubi od altri espedienti. In prossimità delle fontanelle è vietato il sostare dei veicoli, animali, botti, indumenti e simili.

E altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o le pubbliche fontane, o attingere, con qualunque sistema, acqua dalle pubbliche vasche.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 ad 500,00

Art. 43

Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità

1. È vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o delle piazze, i portici, sulle soglie di edifici, delle chiese e delle abitazioni private.
2. È del pari vietato, in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sulle inferiate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.
3. Sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici e qualsiasi spazio pubblico è vitato dormire e compiere atti osceni e contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro ed alla pubblica moralità.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 1 e 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30,00 a 500,00; fatta salva l'applicabilità delle leggi penali, chiunque violi la disposizione del presente articolo di cui al comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma 80,00 a 500,00.

Art. 44

Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico

I proprietari dei terreni confinanti col suolo pubblico, nel centro urbano, dovranno recintare solidamente la proprietà privata in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre.

La stessa disposizione potrà essere estesa anche a qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario alla sicurezza, al decoro e alla morale o sia necessario nell'interesse.

La recinzione deve realizzarsi, fatta salva le autorizzazioni del caso, con muratura, cancellata o altre difese stabilmente infisse al suolo e di aspetto decoroso.

È comunque assolutamente vietato di effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possono costituire pericolo per i passanti.

Fatta salva l'applicabilità delle leggi penali, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 a 500,00.

CAPO V

QUIETE PUBBLICA

Art. 45

Inquinamento acustico

Fatta salve le disposizioni di legge e di regolamento esistenti in materia di inquinamento acustico, a migliore tutela della pubblica quiete viene stabilito quanto prescritto dal presente campo.

Art. 46

Esercizio dei mestieri, arti ed industrie

Non è consentita l'attivazione di industrie, arti, mestieri rumorosi nei centri abitati.

Chi esercita un'arte, mestieri o industria o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici deve comunque evitare disturbo alla pubblica e privata quiete.

Salva speciale autorizzazione del Comune, è vietato esercitare mestieri che siano causa di rumore o di disturbo dalle ore 15 e dalle ore 20 alle 7 del mattino.

Comunque, nelle vicinanze di ospedali, di scuole, di istituti di educazione, chiese, uffici pubblici, ecc., è assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o attività qualsiasi che rechino, salvo casi di necessità contingente da autorizzazione di volta in volta.

L'amministrazione comunale può ordinare maggiori limitazioni, se i rumori od il disturbo possono recare particolare molestia.

I servizi tecnici comunali, su reclamo degli interessati o di ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i necessari provvedimenti dell'Autorità comunali, perché le industrie e le attività rumorose eliminano i rumori stessi o riducono l'orario di lavoro.

Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla pubblica quiete, l'Autorità comunale può vietare l'esercizio dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasloco degli esercizi o mestieri stessi.

Tutti coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, esercitano arti, mestieri, industrie che creino rumori percepibili all'esterno e nelle abitazioni vicine, debbono chiedere la relativa autorizzazione entro il termine di tre mesi dalla data di cui sopra ed apportare le eventuali notifiche che dovessero essere richieste e nel termine indicato. Il termine stesso potrà essere prorogato, quando sia disponibile il trasferimento dell'azienda in altra sede.

Le norme limitatrici di cui innanzi valgono anche per coloro che esercitano mestieri o altre attività che comportino l'uso di sostanze ritenute nocive.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30,00 a 500,00.

Art. 47

Impianto di macchinari

L'impianto di esercizio con macchine azionate da motori o dall'opera dell'uomo in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze dei medesimi è, di massima, vietato.

Eventuali eccezioni devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dall'Autorità comunale.

Chiunque voglia conseguire l'autorizzazione suddetta dovrà presentare domanda, indicando le macchine da installarsi, con esatta indicazione dal tipo, della potenza singola e della potenza complessiva e con la descrizione generale dell'impianto.

La domanda dovrà essere corredata da una pianta schematica in scala di 1: 1000 comprendere una zona entro un raggio di non meno di 50 metri, intorno al fabbricato o al terreno occupato dal richiedente e dovrà. Pure, essere corredata da disegni, in scala conveniente, necessari a stabilire esattamente la posizione delle macchine, sia in pianta che in elevazione, nonché atti ad indicare esattamente le disposizioni adottate per le strutture di fondazione e per gli organi di trasmissione.

Per ogni macchina dovranno essere indicate nel disegno il tipo, la potenza e le dimensioni di ingombro.

Uguale procedimento dovrà essere eseguito anche per ogni successiva modificazione, che si volesse apportate agli impianti per i quali sia stata ottenuta l'autorizzazione.

La concessione della autorizzazione suddetta è fatta restando salvi e inalterati gli eventuali diritti di terzi.

Il permesso sarà revocato quando:

- a) si verificano incompatibilità con le norme generali stabilite al presente regolamento;
- b) non siano state osservate le norme stesse e quelle particolari prescritte caso per caso;
- c) siano state apportate abusivamente modificazioni nell'impianto.

Gli impianti non devono recare danno o molestia a causa del rumore propagatesi nell'aria o nei muri o in altro qualsiasi modo, né a causa di vibrazioni o scuotimenti o ripercussioni in genere

Le macchine e gli apparecchi dovranno essere montati su basamenti resi indipendenti dalle fondazioni e dai muri del fabbricato. Nel caso che ciò non sia effettuabile per le particolari condizioni dei luoghi, l'impianto dovrà essere munito di un adeguata sistemazione antivibrante.

Non si dovranno montare macchinari o alberi di rimando su mensole fissate a muri a comune o a confine con altre proprietà o locali abitati da altri inquilini.

Gli alberi di trasmissione dovranno avere sezione tale da evitare inflessioni ed i supporti dovranno essere collocati sufficientemente vicini. Le giunture delle cinghie dovranno essere particolarmente curate per evitare rumore; le pulegge perfettamente tornite e centrate e tutte le intelaiature delle macchine rese rigide in modo da evitare di prodursi di vibrazioni.

Il propagarsi dei rumori nell'aria dovrà comunque essere evitato, tenendo conto della ubicazione rispetto al collocamento delle macchine, delle porte e finestre e della costruzione degli infissi e della copertura.

Negli impianti di cui sopra dovrà comunque essere prescritto l'uso di speciali involucri isolanti, atti ad evitare il propagarsi nell'aria di vibrazioni moleste.

In casi particolari dovrà essere prescritto di rendere le finestre di tipo non apribile, procedendo alla ventilazione degli ambienti con sistemi meccanici.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alle sanzioni previste dai Regolamenti e normative vigenti in materia.

Art.48

Produzioni di odori gas, vapori nauseanti e inquinanti

È vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero risultino nauseanti per la comunità.

Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione e, in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo su parete del competente ufficio sanitario, la sospensione dell'attività inquisita.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alle sanzioni previste dai Regolamenti e normative vigenti in materia.

Art.49

Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni

1.Nelle abitazioni, potranno essere usati apparecchi che producano rumore o vibrazioni di limitata entità e tali da non recare disturbo al vicinato.

L'autorità comunale ha facoltà di prescrivere limitazioni nei casi particolari.

2.È vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne, nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rumori, scoppi e rumori inutili.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 30,00 ad euro 500,00. per le violazioni di cui al comma 2 verranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada.

Art.50

Rumori nei locali pubblici e privati

Nei locali pubblici e privati, comprese le abitazioni, è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 30,00 a euro 500,00.

Art.51

Uso di strumenti sonori e musicali

Chiunque nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.

È vietato l'uso di sirene o di altri strumenti sonori. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio di cessazione del lavoro.

In ogni caso, l'Autorità comunale, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni e rumori dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza e tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini.

Salvo quanto previsto dal Codice della Strada in materia di pubblicità sonora a mezzo di veicoli, per le vie, spiazzi pubblici o aperti al pubblico, è vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 30,00 a euro 500,00.

Art.52

Dispositivi acustici antifurto

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti.

2. La disposizione del comma 1. vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti primi.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1, è soggetto all'applicazione delle norme del Codice della Strada.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00.

Art.53

Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori

Dalle ore 21 alle ore 7, nelle vicinanze delle abitazioni, le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, ecc. contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.

Il trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00 a € 500,00.

Art.54

Venditori e suonatori ambulanti

Sono vietate, dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 22 alle ore 8, le grida dei rivenditori di giornali o di altri banditori strilloni che annunciano notizie giornaliera o altri comunicati.

I suonatori ambulanti, anche se regolarmente autorizzati, non possono suonare nei pressi di scuole, chiese, caserme, ospedali, uffici pubblici od in altri luoghi dove possono costituire disturbo per chi lavora, studia od è ammalato. Non possono soffermarsi nel medesimo posto più di 15 minuti, né successivamente a meno di 500 metri dal posto precedente.

Gli esercenti il mestiere di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simile, devono munirsi delle prescritte autorizzazioni e debbono attenersi alle disposizioni che saranno loro impartite, anche verbalmente, dalla Polizia Locale.

Ai venditori, dovunque autorizzati, è vietato reclamizzare la merce ad alta voce e di fare uso di mezzi sonori o di altri sistemi arrecanti molestia.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alle sanzioni previste dai Regolamenti Comunali e normative vigenti in materia.

Art.55

Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie

Sono vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze, tanto di giorno che di notte, nonché le grida e i suoni nell'interno dei pubblici locali.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00 a € 500,00.

Art.56

Detenzione di cani o altri animali nelle abitazione

È vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazione, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali che disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, la pubblica quiete.

Gli stessi dovranno essere trattieneuti, all'interno delle proprietà private, da adeguate recinzioni che impediscono agli animali di fuoriuscire o creare pericolo al vicinato al vicinato e al pubblico passaggio.

Nei luoghi o comunque aperti al pubblico transito, è vietato far circolare cani od altri animali se non assicurati al giudizio o idonea ritenzione, con l'obbligo della museruola per le razze canine individuale del Ministero Sanità. I cani da guinzaglio, dovranno essere tenuti in modo da non aggredire o mordere chicchessia.

Nel caso sopradDETTO, gli agenti di polizia locale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad attenersi in futuro alle disposizioni di cui sopra e, se del caso, a ricercare ogni possibile rimedio atto ad evitare che l'animale rechi disturbo.

Ove la diffida non venga osservata l'animale potrà essere sequestrato ed affidato alle strutture di accoglienza canina.

Chiunque viola le disposizioni del seguente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 a 500,00.

Art.57

Sono delle campane

Il suono delle campane, è consentito nei giorni feriali e festivi dalle ore 6.30 alle 21,00, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi.

Gli orari suddetti, non devono essere rispettati per gli eventuali rintocchi dell'orologio campanario. I rintocchi dovranno essere limitati alle ore e alle mezz'ore, e non essere ripetuti.

La durata del suono per l'avvio delle celebrazioni liturgiche non deve mai superare i 4 minuti.

L'intensità del suono deve essere regolare tenendo conto del contesto ambientale in cui l'edificio è inserito in modo tale che risponda alla funzione di segno, percepibile da parte dei fedeli, senza essere fonte di disagio.

Le presenti disposizioni si applicano anche quando il suono è riprodotto mediante strumenti meccanici o elettronici.

Chiunque viola le disposizioni del seguente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00.

Art.58

Sale da ballo, locali di pubblico spettacolo, privati e pubblici esercizi

1. Fatti salvi i limiti di emissioni sonore previste dalla vigente normativa in materia, i titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio dell'attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici ed i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardo od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolgono l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumore di essere uditi all'esterno tra ore 22 e le 8.
2. Ai soggetti di cui al comma 1. è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla pubblica e privata, è comunque imposta una limitazione massima alle ore 24:00, salvo motivata autorizzazione rilasciata dall'Ufficio competente comunale previo parere scritto dell'Agenzia Regionale Ambientale (A.R.P.A.).

4. Chiunque viola del Chiunque viola le disposizioni del seguente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 75,00 a 500,00.

Art.59

Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili

Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili, tali apparecchi potranno essere fatti funzionare all'interno nelle seguenti ore:

- a) Al mattino dopo le ore 8 e fino alle ore 13;
- b) Al pomeriggio dalle ore 17 fino alla chiusura.

Il suono degli apparecchi dovrà, però, essere sempre a basso volume, in modo da non disturbare i passaggi e gli abitanti vicini.

Chiunque viola del Chiunque viola le disposizioni del seguente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30,00 a 500,00

Art.60

Carovane di nomadi

La sosta di carovane non è consentita sul territorio comunale.

Chiunque viola del Chiunque viola le disposizioni del seguente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 a 500,00

CAPO VI

MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art.61

Disposizioni generali

1. Fermo restando quanto previsto da norme stradali o regionali in materia di tutela degli animali, devono essere rispettate le norme contenenti negli articoli che seguono qualora non incompatibili con tali norme. Per i controlli qualora necessari il parere tecnico, l'Ufficio Ambiente comunale provvederà a richiedere l'intervallo del Servizio Veterinario dell'A.S.L. Nei casi urgenti tale richiesta potrà essere effettuata direttamente dall'organo accertatore anche con richiesta verbale o telefonica.

Art.62

Tutela degli animali domestici

1. In ogni luogo e circostanza è fatto diverso di maltrattamento e molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza di percuoterli, sottoposti a sforzi eccessivi e rigori climatici ingiustificati.

2. Fermo restando quanto disposto dalle norme specifiche, dal regolamento di igiene è vietato allevare animali domestici senza la prescritta autorizzazione. La detenzione di un esiguo numero di animali da cortile (fino a 10 capi) tipo galline o conigli per uso familiare è permessa, salvo comunicazione agli Uffici competenti e comunque in ogni caso devono essere garantite condizioni igieniche tali da non recare disturbi e disagi.
3. È vietato abbandonare animali domestici.
4. È vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio stando alla guida della bicicletta o di qualsiasi altro veicolo.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 1 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma € 50,00 a € 500,00; per le violazioni di cui al comma 2 la sanzione consiste nel pagamento di una somma da €25,00 a €500,00; la violazione di cui al comma 4 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Art. 63

Divieti specifici

1. A rispetto e a tutela degli animali, fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.
2. È vietato la vendita di cani e di gatti in fiere, sagre e mercati ambulanti.
3. È vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.
4. È vietata la detenzione di animali di qualsiasi specie, esposti alle intemperie, senza un adeguato riparo e senza la costante disponibilità di acqua e cibo; è altresì vietato in ogni luogo e circostanza arrecare molestie agli animali domestici, anche randagi, e provocare loro danno e sofferenza.
5. È vietato trasportare cani e altri animali domestici, chiusi nel bagagliaio dell'auto o comunque all'interno di contenitori che non assicurano un adeguata aerazione.
6. È fatto divieto di strumentalizzare gli animali per la pratica dell'accattonaggio, in particolare, è comunque vietata l'esposizione di animali non in buono stato di salute, cuccioli lattanti o cuccioli da svezzare.
7. Il proprietario o il custode di un animale è tenuto a garantire costantemente le cure necessarie, un'alimentazione adeguata per qualità e quantità e il corretto trattamento dello stesso facendo ricorso, ove necessario, al veterinario.

8. È vietata l'organizzazione di combattimenti organizzati tra animali di qualsiasi specie, È vietato altresì assistere a combattimenti organizzati tra animali. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 1,2,3,4,5,6 e 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00, nei casi sopracitati e, se del caso, a ricercare ogni possibile rimedio atto ad evitare il maltrattamento dell'animale.

Ove la diffida non venga osservata l'animale potrà essere sequestrato ed affidato alle strutture di accoglienza canina.

Per la violazione di cui al comma 8, fatta salva l'applicabilità delle Leggi Penali, la sanzione amministrativa consiste nel pagamento di una somma da € 80,00 ad € 500,00.

Art. 64

Mantenimento dei cani

1. In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani di iscriverli all'anagrafe canina e di munirli di apposito dispositivo di identificazione.
2. Ferme restando le disposizioni del Regolamento di igiene per la profilassi della rabbia, a tutela della incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente desiderati destinati, al guinzaglio e, se appartenenti alle razze ritenute pericolose individuate dal Ministero della Sanità, anche muniti di museruola. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai due metri.
3. La detenzione di cani in luoghi pubblici o privati, deve prevedere uno spazio di almeno 8 mq per animali adulti, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme d'igiene per il benessere dell'animale. Quando sono tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di scorrimento di almeno 5 m. di lunghezza. Gli animali tenuti alla catena devono poter raggiungere un riparo adeguato ed i contenitori dell'acqua e cibo sempre disponibili.
4. Dei danni che i cani eventualmente provocano al patrimonio verde pubblico rispondono i proprietari in solido con il conduttore.
5. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati in modo da non recare danno alle persone.
6. Il proprietario dovrà garantire all'animale la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze fisiche fisiologiche e comportamentali. In particolare è fatto divieto di determinare gli animali in spazi angusti. In terrazzi o balconi relativi alla razza ed alla mole.
7. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti urbani.
8. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.
9. È vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.
10. È vietato esporre nelle vetrine dei negozi, anche per fini commerciali, animali vivi, ad esclusione degli acquari.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 1,4.5.7.8 e 9 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di somma da € 30.00 ad € 500.00

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 42.3.6 e 10 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di somma da € 50.00 a d € 500.00; in caso di inosservanza gli Agenti di Polizia Locale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del detentore lo difenderanno ad attenersi alle disposizioni di cui sopra, e ove la diffida non venga osservata, l'animale potrà essere sequestrato ed affidato alle strutture di accoglienza canina.

NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

Art. 65

Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili

Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, è vietato tenere nell'abitato materiale esplodenti, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti, senza autorizzazione dell'autorità comunali.

Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed oli combustibili, anche il legname in opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastica e derivati.

La licenza potrà essere negata, quando dagli accertamenti dell'Ufficio tecnico comunale, non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, fatta salva l'applicabilità delle leggi penali, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00

Art.66

Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili

I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili, solidi, liquidi o grassi devono essere a piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.

Di norma, i depositi e magazzini di capienza superiore ai 1000 mc. dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato

Per i depositi e i magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche nell'interno dell'abitato se i locali siano provvisti di fitta rete metallica alle finestre e coperti da volta reale, con pareti e soffitta di strutture incombustibili, o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti.

Le aperture di comunicazione con i locali di abitazione e con la gabbia delle scale devono essere convenientemente coperte.

I depositi e locali di vendita dei suddetti combustibili soggiacciono alle prescrizioni previste dai Regolamenti Comunali e normative vigenti in materia.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00

Art.67

Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici

Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie o simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione. È vietato di costruirvi ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.

Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere muniti di serramenti e vetri e di reticolati in ferro a maglia fina, così da impedire il gettito di incentivi infiammabili. Nei solai vietati depositi di combustibile o di qualsiasi altra materia di facile combustione.

Nelle gabbie di scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazione non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiale di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolano il passaggio alle persone.

Come norma di prevenzione antincendio dovranno essere osservate le prescrizioni.

- a) Le bombole di gas d'uso domestico dovranno essere installate all' esterno dei locali ove trovasi l'apparecchio di utilizzazione e contenute in nicchie non comunicanti con l'interno del locale ed areate direttamente verso l'esterno;
- b) Le tubazioni fisse in metallo, nell'attraversamento verso l'interno.
- c) Le tubazioni dovranno essere munite di rubinetti di intercettazione del flusso ed avere giunto flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore realizzati con materiale resistente all'usura e all' azione del gas di produzione chimica. Le aggiunzioni del tubo flessibile sia alla tubazione sia all'apparecchio utilizzatore, dovranno essere eseguite con accuratezza in modo da evitare cattive giunte, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso;
- d) Per evitare la fuoriuscita del gas, di petroli liquefatti, in caso di spegnimento della fiamma, dovranno essere applicati adatti dispositivi di sicurezza che interrompono il flusso del tubo stesso;

Per gli impegni e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi delle leggi e disposizioni in vigore, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Per tali impianti dovrà essere rilasciato il certificato di prevenzione incendi.”

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alle sanzioni previste dai Regolamenti Comunali e normative vigenti in materia.

Art. 68

Accatastamento di legno e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati

È vietato accatastare o tenere accatastato allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, l'ufficio competente riterrà di dover prescrivere.

È pure vietato costruire depositi di materiale infiammabile negli scantinati.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00

Art. 69

Fucine e forni

Non si possono attivare forni o fucine senza autorizzazione del Comune, caso per caso, saranno stabilite le precauzioni e le previdenze, che il titolare dovrà adottare per evitare ogni pericolo d'incendio.

Le fucine dei fabbri ferrai, maniscalchi, fonditori e simili devono essere costruite a volta e munite di cappa, che deve essere costruita esclusivamente in muratura o in ferro.

I forni di panetteria, pasticceria o per qualsiasi altro analogo esercizio od uso, devono essere difesi con una seconda volta in cotto, ovvero con terrapieno di argilla di conveniente spessore, con superiore suolo in mattoni.

La non osservanza delle prescrizioni, stabilite al momento del rilascio dell'autorizzazione, provocherà la revoca di essa.

Chiunque viola le disposizioni del seguente articolo è soggetto alle sanzioni previste dai Regolamenti Comunali e normative vigenti in materia.

Art. 70

Uso di fiamma libera

È assolutamente vietato;

- a) L'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti;
- b) Riscaldare la cera naturale e artificiale, specialmente se in miscela con acquaragia, sopra fiamma libera o focolare; tale riscaldamento dovrà essere fatto a bagnomaria con acqua calda.
- c) Fornire di alcol, petrolio e benzina le lampade e i fornelli, mentre sono accesi od in vicinanze di fiamme libere;

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00 a € 500,00.

Art. 71

Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali

Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza specifiche autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili. Fuochi artificiali, falò e simili o fare in qualsiasi modo o con qualunque arma.

Anche nel caso di autorizzazione al Comune, che detterà le norme atte a prevenire incendi od altri incendi.

È pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi od altri oggetti accesi.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00

Art. 72

Animali pericolosi – Cani

Tutti gli animali che costituiscono pericolo per l'incolumità dei cittadini non potranno essere introdotti in città se non trasportati su idonei veicoli e con ogni precauzione atta ad impedirne la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone e seguendo l'itinerario più breve per raggiungere i luoghi di destinazione.

Le razze canine, ritenute pericolose, menzionate nell'elenco allegato all'ordinanza del Ministero della Sanità e successive modificazioni ed integrazione, devono essere tenuti a guinzaglio e con museruola a panierino. I cani circolanti senza museruola o senza il guinzaglio come sopra descritto, che siano convenientemente custoditi saranno affidati alle apposite strutture di accoglienza.

Sono a Carico dell'eventuale proprietario reclamate tutte le spese del mantenimento oltre il pagamento della sanzione pecuniaria.

Gli animali feroci come tigri, leoni ecc., dovranno essere trasportati in solide gabbie chiuse da ogni lato, in modo da evitare che possono offendere i passanti anche soltanto con le zampe e gli artigli. Tale precauzione sono necessarie anche se si tratta di animali addomesticati.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00; in caso di inosservanza gli Agenti di Polizia Locale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del detentore la diffideranno ad attenersi alle disposizioni di cui sopra, e ove la diffida non venga osservata, l'animale potrà essere sequestrato ed affidato di accoglienza.

Art. 73

Strumenti da taglio

È vietato attraversare luoghi aditati con falci, coltelli od altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti allo scopo di impedire il periodo di danno ai passanti.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00 a € 500,00

Art. 74

Trasporto di oggetti scomodi o pericolosi

Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm. 50 deve effettuarsi in opportuni talali che ne fronteggiano gli estremi.

Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi prevista adozione delle opportunità cautele onde evitare danni alle persone.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00 a € 500,00

Art. 75

Trasporto di acqua gassata e di seltz

I veicoli di trasporto di sifoni di acqua di seltz o di bottiglie di gassate, devono essere muniti di idonea protezione per impedire danni da scoppi o rotture per qualsiasi motivo dei contenitori. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 20,00 a € 500,00

Art. 76

Scalpellamento di vie o piazze

Gli scalpellini, quando lavorano nello spazio pubblico, devono provvedere al collocamento di reti metalliche o di altro riparto atto ad impedire che le schede offendano i passanti.

Le stesse cautele devono usarsi per i laboratori di taglia pietre, maniscalchi e simili, se aperti verso luoghi di passaggio.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00

Art. 77

Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici

I tetti, i cornicioni, i fumaioli, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.

È fatto obbligo ai proprietari di edifici di acqua o neve dai letti o dai canali di gronda su suolo pubblico.

L' Amministrazione può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dall'Ufficio tecnico comunale.

In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti di ufficio con riversa delle spese.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00 a € 500,00

Art. 78

Manutenzione di aree di pubblico transito

Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà private soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale, deve comunque segnalare il guasto all'Autorità comunale.

Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti nel luogo pubblico.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00 a € 500,00 con l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 79

Segnalazione e riparazione di opere in costruzione

Quanto venga ad intraprendersi una costruzione nuova ed il riattamento e la demolizione di edifici o simili, dovranno osservarsi le prescrizioni impartite con la concessione edilizia rilasciata.

Queste dovranno osservarsi sino alla ultimazione dell'opera e durante la notte si terrà acceso ed affisso uno o più limi a giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale.

I ponteggi di servizio dei cantieri edili dovranno essere costruiti solidamente ed a doppia impalcatura; il ponte di lavoro sarà cinto in modo da impedire che possa cadere materiale qualsiasi.

Dovranno inoltre essere osservate le particolari prescrizioni impartite dall'Ispettorato del lavoro.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00 a € 500,00.

Art. 80

Materiale di demolizione

È proibito gettare sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che dall'interno delle fabbriche, i materiali di demolizione od altro, senza l'ausilio di idonee attrezzature.

Fatta salva l'applicabilità della normativa vigente in materia, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500 con l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 81

Insegne, persiane, vetrate di finestre

Le insegne, persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate. Le persiane quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro od altro idoneo mezzo.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00

Art. 82

Ripari ai pozzi, cisterne e simili

I pozzi, le cisterne e simili devono avere la bocca e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadono persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00 con l'obbligo della messa in sicurezza.

Art. 83

Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi

I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutte le località private di libero accesso al pubblico, nessuna eccettuata, dovranno essere chiusi al calar del sole. Quando nella proprietà vi siano più accessi, all'accendersi delle lampade della illuminazione pubblica, dovrà provvedersi a che rimanga aperto un solo accesso e che sia illuminato fino all'alba.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00

Art. 84

Veicoli adibiti al servizio pubblico Norme per i passeggeri e per il personale di servizio

Ai passeggeri dei veicoli adibiti al servizio pubblico è vietato:

- 1) Di fumare nella vettura;
- 2) Salire e scendere quando la vettura è in moto;
- 3) Salire e scendere da parte diversa da quella prescritta e in località diversa da quella stabilite per le fermate;
- 4) Salire quando la vettura si segnalata completa;
- 5) Parlare al manovratore o distrarre comunque il personale dalle sue mansioni;
- 6) Insudiciare, guastare o comunque rimuovere o manomettere parte della vettura;
- 7) Occupare più di un posto o ingombrare il passaggio, trattenersi sui predellini, aggrapparsi alle parti esterne delle vetture;
- 8) Sputare all'interno delle vetture;
- 9) Portare oggetti che, per natura, forma o volume, possono riuscire molesti o pericolosi, o che possano imbrattare i viaggiatori;
- 10) Essere in stato d'ebbrezza, o comunque tenere un comportamento che sia offensivo per gli altri;
- 11) Cantare, suonare, schiamazzare ed in altro modo disturbare;

12) Portare cani o altri animali;

13) distribuire oggetti o stampe a scopo di pubblicità o la fine di lucro, esercitare qualsiasi commercio, vedere oggetti a scopo di beneficenza senza permesso dell'Autorità comunale, chiedere l'elemosina.

Nelle vetture autofiloviarie è fatto obbligo, al viaggiatore che rimanga in piedi, di sorreggersi alle apposite maniglie, mancorrenti o ad altri possibili appoggi.

Il personale di servizio sugli autobus deve:

- 1) mantenersi vigile e pronto nel disimpegno delle particolari incombenze del servizio e rispettare le disposizioni emanate dalla Direzione.
- 2) Osservare e fare osservare le norme stabilite per i passeggeri;
- 3) Tenere contegno corretto e premuroso verso i passeggeri.

Fatta salva l'applicabilità delle leggi penali, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00 a € 500,00

CAPO VIII

DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

Art. 85

Orari degli esercizi

I titolari di attività commerciali e di esercizi pubblici devono rispettare gli orari previsti dalle vigenti disposizioni di legge e Regolamenti Comunali.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione previste dai Regolamenti Comunali e normative vigenti in materia.

Art. 86

Pesatura delle merci – Disciplina degli involucri

Tutte le merci dovranno essere pesate al netto, usando bilance e misure sempre pulite e collocate in luogo ben esposto alla luce ed alla vista del compratore.

Per gli involucri degli alimenti posti in commercio debbano osservarsi le norme igieniche per gli imballaggi destinati a venire a contatto con gli alimenti ai sensi delle vigenti norme.

Fatta applicabilità delle leggi viene in materia, Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00

Art. 87

Vendita e scorta delle merci

In nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci e delle derrate anche se richiesti in misura minima, né rifiuterà la vendita per accaparramento ed occultamento dei prodotti. I rivenditori devono costantemente essere muniti, specie se trattasi di generi alimentari, di sufficienti quantitativi di merce e tali da corrispondere alle normali richieste del pubblico.

Fatta applicabilità delle leggi viene in materia, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00 a € 500,00

Art. 88

Vendita del pane

Il pane posto in vetrina deve essere custodito in appositi recipienti, difesi dalle mosche e situati in modo da vietarne la manipolazione e la scelta da parte degli acquirenti.

La consuetudine di vendere il pane in pezzi o a forme, non esime l'esercente, se l'acquirente lo domandi, dall'obbligo di pesare il pane all'atto della vendita e di consegnare la quantità richiesta al prezzo unitario stabilito per chilogrammo.

Per il pane posto in vendita dovranno indicarsi quantità e prezzo in modo ben visibile nell'esercizio.

Fatta applicabilità delle leggi viene in materia, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00 a € 500,00

Art. 89

Vendita di angurie, cocomeri, castagne e simili

Senza la prescritta autorizzazione comunale, è vietata la vendita sulla strada, sulle piazze e loghi pubblici di prodotti stagionali, come cocomeri, castagne, uva ecc., nonché di derivati da simili prodotti, come castagnacci, frutta sciroppata candita ecc.

Fatta applicabilità delle leggi viene in materia, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00 a € 500,00

Art. 90

Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi. Surrogati.

Gli esercenti, che vendono merce di qualsiasi genere, confezionata in pacchi o in contenitori chiusi, hanno l'obbligo di indicare in modo ben visibile, sopra ogni pacco o contenitore, il peso o misura della merce che esso contiene, la quantità, il nome commerciale e il prezzo.

I generi alimentari preparati con surrogati, devono, chiaramente indicarne la composizione e la percentuale di surrogato contenuto.

Fatta applicabilità delle leggi viene in materia, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00

Art. 91

Esalazione di merce

I rivenditori di merci, che emanano esalazione, devono adottare idonei ed efficaci misure perché vengano attenuate, mediante immersioni nell'acqua, e rinnovazione frequente di essa, nonché l'eventuale conservazione delle merci suddette in speciali contenitori.

Fatta applicabilità delle leggi viene in materia, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00

Art. 92

Tabella per la vendita di combustibile

I commercianti di combustibile dovranno tenere esposta nei propri negozi, in modo ben visibile, oltre ai cartellini indicante il prezzo di vendita al minuto di ogni tipo di combustibile anche una tabella con la indicazione di tutte la varietà di combustibile messi in vendita.

Fatta applicabilità delle leggi viene in materia, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00

Art. 93

Requisiti dei locali di vendita

Il commercio in negozio deve essere esercitato in locali riconosciuti igienicamente idonei.

Fatta applicabilità delle leggi viene in materia, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00

Art. 94

Apertura o trasferimento di esercizi commerciali

L'apertura e il trasferimento di esercizi commerciali sono disciplinati dalle norme contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114.

CAPO IX

DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 95

Esercizio del commercio su aree pubbliche

L'esercizio del commercio su aree pubbliche è consentito nelle località e nei giorni stabiliti delle autorità comunali.

Fatta applicabilità delle leggi viene in materia, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00

Art. 96

Preavviso di cessazione di servizio

Il titolare di qualsiasi autorizzazione comunale che intende cessare la sua attività dovrà darne partecipazione all'autorità comunale.

Fatta applicabilità delle leggi viene in materia, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00

Art. 97

Trasporto delle merci destinate ai luoghi di vendita

I venditori in forma itinerante nel trasportare la merce o nell'attraversare o percorrere vie e piazze o spazi pubblici in cui è vietata la vendita dovranno tenere le merci coperte e non esercitare la vendita.

Fatta applicabilità delle leggi viene in materia, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00

Art. 98

Vendita e somministrazione di generi alimentari su aree pubbliche

La vendita e la somministrazione di generi commestibili e prodotti dolciari e delle bevande (gelati compresi) è soggetta oltre alla autorizzazione comunale, alla vigilanza del competente servizio d'igiene pubblica.

Fatta applicabilità delle leggi viene in materia, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00

Art. 99

Requisiti dei carretti della vendita su aree pubbliche

I veicoli a mano per vendita su aree pubbliche devono essere solidi, ben verniciati, mantenuti in buone condizioni di solidità, nettezza e decenza. Non possono superare la lunghezza di 2,25, comprese le stanghe, e la larghezza di m. 1 e cm. 20 compreso i mozzi delle ruote e devono portare l'indicazione del casato e del titolare.

Il carico delle merci non deve sporgere dai lati del carretto né superare i cm. 75 di altezza dal piano del carretto stesso.

Fatta applicabilità delle leggi viene in materia, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00

CAPO X

DISPOSIZIONE PER I MESTIERI GIROVACHI

Art. 100

Esercizio di mestieri girovaghi

Non si possono esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri girovaghi nel territorio del Comune, anche se l'interessato sia già munito del certificato di iscrizione nel registro per i mestieri girovaghi, se prima non sia stata rilasciata apposita autorizzazione dall'Autorità comunale.

È vietato l'esercizio di mestieri girovaghi fuori dai luoghi appositamente destinati o individualmente assegnati.

A chiunque eserciti mestieri girovaghi nei luoghi autorizzati è vietato importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi.

Fatta applicabilità delle leggi viene in materia, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00

Art. 101

Esercizio di guide pubbliche

L'esercizio del mestiere di guida è subordinato ad autorizzazione da rilasciarsi dal Comune.

Le guide, se richiedono di sostare nel luogo pubblico, in prossimità di musei o edifici monumentali debbono richiedere l'autorizzazione comunale. Sulla autorizzazione loro rilasciata verranno indicati quali siano i musei i monumenti e le gallerie che guide sono autorizzate ad illustrare.

Le guide pubbliche autorizzate nell'esercizio delle loro mansioni dovranno portare un bracciale con l'indicazione "GUIDA AUTORIZZATA"

Fatta applicabilità delle leggi viene in materia, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00

Art. 102

Lustrascarpe e venditori di giornali

I permessi rilasciati per il mestiere di lustrascarpe dovranno specificatamente indicare la località da occupare con la cassetta e con il sedile.

I venditori di giornali a posto fisso non potranno estendere l'esposizione dei giornali o di altro materiale oltre i limiti del loro banco.

Nelle località, ove ragioni di transito lo consentono ed il proprietario del fabbricato lo permetta, potrà consentirsi l'esposizione con bacheca a filo di muro.

Fatta applicabilità delle leggi viene in materia, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00

Art. 103

Baracche per pubblici spettacoli

Senza concessione del Comune, non si potranno collocare baracche, chioschi per pubblici spettacoli, divertimenti popolari o per qualsiasi altro analogo scopo, nemmeno sulle aree di proprietà privata, quando sono esposte alla vista della pubblica via o abbiano diretto accesso dalla strada pubblica.

Le baracche, gli spazi annessi e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente, secondo le disposizioni degli articoli precedenti, dovranno essere, a cura dei concessionari, mantenute pulite ed in perfette condizioni igieniche, secondo le prescrizioni generali e quelle che potranno volta per volta essere stabilite dalla civica Amministrazione.

Il suolo pubblico dovrà, inoltre, essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di m.3 entro dallo spazio occupato.

Ai concessionari è vietato:

- a) Attirare il pubblico con richiami molesti e rumorosi
- b) Tenere aperte le baracche oltre gli orari stabiliti dai regolamenti locali o fissati nell' autorizzazione, salvo diverso stabilito caso per caso.

Fatta applicabilità delle leggi viene in materia, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00

CAPO XI

MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Art. 104

Cortei funebri

I cortei funebri, muovendo dall'obitorio ospedaliero o dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

Fatta applicabilità delle leggi viene in materia, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00

Art. 105

Processioni – Manifestazioni

Le processioni o altre manifestazioni religiose prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia Locale e comunque non in contrasto con la segnaletica vigente nel Comune.

Fata salva l'applicabilità delle leggi vigenti in materia, chiunque, viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di somma da € 50,00 a € 500,00

CAPO XII

Sanzioni

Art. 106

Accertamento delle violazioni e sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli Uffici ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

Le violazioni al presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da leggi o disposizioni speciali, saranno punite con sanzioni amministrativa pecuniaria, da un minimo di € 25,00 ad un massimo di €500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgv n.267/2000 (Legge n. 3/2003 art. 16) e successive modificazioni ed integrazioni, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n 689 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sanzioni

Art. 107

Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, la competente Autorità comunale può ordinare la rimessa in pristino e di porre, quanto ricorrono gli estremi di cui all'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'esecuzione di Ufficio a spese degli interessati.

Art. 108

Sequestro e custodia di cose

I funzionari e gli agenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano a persone obbligate per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24-11-1981, n. 689 e del D.P.R. 22-7-1982, n. 571 e relative successive modifiche ed infrazioni.

Le cose sequestrate saranno conservate nelle depositari comunali o presso altro depositario.

Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

Art. 109.

Sospensione dell'autorizzazione o della concessione

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o dalla autorizzazione nei casi seguenti:

- a) Per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica della concessione.
- b) Per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;
- c) Per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione;

La sospensione si potrà protrarre fino a quando il trasgressore non abbia adempimento agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa viene inflitta e comunque per un periodo massimo di giorni trenta.

CAPO XIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 110.

Procedure autorizzatorie

In tutti i casi in cui è consentito dalla normativa in vigore, per le attività disciplinate dal presente regolamento, trova applicazione la disciplina prevista dagli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di denuncia di inizio attività e di silenzio – assenso.

Art. 111.

Entrata in vigore

il presidente entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo ed abroga tutti regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.